



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/04/2024

Oggetto: *RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI UN DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA , SEZ.SECONDA N.88/2024 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 - APPLICAZIONE PARZIALE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2023*

Il giorno trenta Aprile 2024 alle ore 18:33, nella sala delle adunanze presso Palazzo del Governatore – Via Guercino 39 – Cento, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi inviati nei modi e nei termini regolamentari, in sessione Ordinaria di 1^a convocazione, prima seduta.

All'inizio della trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

N.	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	ACCORSI EDOARDO	Sindaco	Presente	
2	FRANCESCHELLI MATTIA	Consigliere	Presente	
3	BERGAMINI PAOLA	Consigliere	Presente	
4	SANDONI ROSA	Vice Presidente	Presente	
5	SALSINI ELEONORA	Consigliere	Presente	
6	LONGO GIACOMO	Consigliere	Presente	
7	PRENDIN VITTORIO	Consigliere	Presente	
8	CORTESI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	
9	BONZAGNI ANGELO	Consigliere	Presente	
10	DONATO MASSIMO	Consigliere	Presente	
11	TATTI NICOL	Consigliere		Assente G.
12	RIVIELLO LAURA	Consigliere	Presente	
13	RESCA MATTEO	Consigliere	Presente	
14	FORTINI MATTEO	Consigliere	Presente	
15	OTTANI MARCELLO	Consigliere	Presente	
16	TADDIA LUCA	Consigliere	Presente	
17	TOSELLI FABRIZIO	Consigliere		Assente
18	CALDARONE FRANCESCA	Consigliere		Assente G.
19	GUARALDI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	
20	MELLONI ALEX	Consigliere		Assente G.
21	BRUNO GERLANDO	Consigliere		Assente G.
22	CREMONINI BEATRICE	Consigliere		Assente G.
23	PETTAZZONI MARCO	Consigliere		Assente G.
24	GIBERTI ELISABETTA	Consigliere Anziano	Presente	
25	VERONESI MATTEO	Presidente del Consiglio	Presente	
			18	7

Sono presenti gli Assessori: GAIANI CARLOTTA, BOZZOLI ROSSANO, BIDOLI SILVIA, TADDIA FILIPPO, DELOGU DALILA, PEDACI MARIO, SALATIELLO VITO

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott. Giuseppe Lavedini

Presiede il DOTT. MATTEO VERONESI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: SANDONI ROSA, DONATO MASSIMO, GUARALDI ALESSANDRO

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

Relazione l'Assessore GAIANI

[minuti 1:07:00 della registrazione]

Non ci sono interventi

Pertanto, all'esito della relazione come sopra sinteticamente verbalizzata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 121 del 29/12/2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 con integrazione Sezione Operativa 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 122 del 29/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Premesso che:

- con ricorso innanzi al TAR Emilia Romagna – Bologna, acquisito al prot. 40476 del 30/07/2028 parte ricorrente richiedeva che il Comune di Cento fosse condannato a pagare la somma di € 34.639,67, maggiorata di interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo, a titolo di restituzione di quota parte di oneri concessori ritenuti versati in eccedenza;
- con atto di Giunta comunale n. 176 del 30/08/2018, è stato formalizzato l'indirizzo di procedere con la costituzione in giudizio del Comune di Cento nella vertenza in argomento ed a seguito di procedura comparativa, con la determinazione n.1298 del 09/10/2018 è stato affidato l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa del Comune di Cento alla Prof. Avv. Silvia Marzot del foro di Bologna;
- il TAR Emilia Romagna – Bologna, Sez. Seconda, con sentenza n.88/2024 R.G. 732/2018, acquisita al prot. 8385 del 06/02/2024 ha accolto il ricorso in parola condannando il Comune di Cento a pagare a parte ricorrente € 34.639,67, oltre interessi e spese legali per € 3.000,00 oltre accessori e contributo unificato effettivamente versato;

Dato atto che dai calcoli effettuati secondo il portato della sentenza in questione, che prevede il calcolo degli interessi legali con decorrenza 4 giugno 2018, fino al saldo effettivo e le spese legali con gli accessori di legge, risulta che la somma complessivamente dovuta dall'Amministrazione comunale è pari ad Euro 42.512,42, come da conteggio del legale di controparte acquisito al prot.n.0020053, in data 20/03/2024;

Precisato che la soccombenza giudiziale rientra nelle ipotesi di riconoscimento del debito fuori bilancio di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 in base a quale:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive; ...”;

Ricordato che, per le “sentenze esecutive” (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse, e quindi che tale riconoscimento non costituisce acquiescenza dei contenuti delle medesime, che pertanto possono essere impuginate, ove ciò sia possibile ed opportuno, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Valutato che la situazione sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, co. 1, lett. a), e che conseguentemente sussiste l'obbligo di procedere al riconoscimento della legittimità di tale debito fuori bilancio, in considerazione degli elementi costitutivi sinora richiamati, come derivanti dalla sentenza sopra menzionata;

Preso atto che *"la procedura di riconoscimento consiliare ex art. 194 del T.U.E.L. del debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva è comunque necessaria anche qualora il pagamento del debito avvenisse utilizzando uno specifico fondo presente in bilancio al fine di non vanificare la disciplina di garanzia prevista dall'ordinamento, impendendo sia il controllo previsto dalla norma citata da parte del Consiglio Comunale che la verifica da parte della Procura della Corte dei conti ex art 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002"* (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 9/2019/PAR);

Richiamato il comma 3 dell'art. 167 del TUEL, che testualmente recita: *"E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo"*;

Dato atto che:

- l'importo complessivo di Euro 42.512,42, comprensivo di interessi e rivalutazione come in motivazione, trova la necessaria copertura finanziaria nell'esercizio 2024, attraverso la parziale applicazione dell'avanzo accantonato (fondo rischi contenzioso) del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 al Bilancio di previsione 2024-2026, come da variazione di bilancio allegata al presente provvedimento;

- con successivo provvedimento l'organo competente provvederà all'adeguamento del Piano esecutivo di Gestione 2024 - 2026 e dei programmi annuali di attività;

Accertato che il riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto trova copertura finanziaria per Euro 42.512,42, alla seguente codifica: 01111.10.002716 Cap 2716/0 "Oneri da sentenze sfavorevoli – AAA Rischi Contenzioso" del Bilancio di previsione 2024/2026, Esercizio 2024;

Precisato che l'art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, cita: *"Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto."*;

Considerato che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, nonché i principi generali dell'ordinamento:

- impongono agli amministratori ed ai funzionari degli enti locali di evidenziare con tempestività le passività insorte derivanti dai debiti fuori bilancio;
- in presenza dei presupposti disciplinati dalla legge, obbligano i singoli enti ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, riconducendo al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria, maturato

al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, riportando in equilibrio la gestione;

- evitano la formazione di oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile ex art. 2041 c.c. verso l'Ente nei limiti dell'arricchimento da questi conseguito;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 – comma 1, lett. a – del D.Lgs.267/2000, relativo al pagamento delle soccombenze giudiziali conseguenti alla sentenza n. 88/2024 del TAR Emilia Romagna – Bologna, Sez. Seconda, nel procedimento R.G. 732/2018, dell'importo di complessivi Euro 42.512,42;

Richiamati:

- l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dal D.L.174/2012 convertito con la L.213/2012, che individua, tra le funzioni dell'organo di revisione, i pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- l'art. 76 del vigente Regolamento di contabilità sull'espressione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti:

- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107/2015 e da ultimo modificato e riapprovato integralmente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli allegati, espressi in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito, ai sensi dell'art 239 del D.Lgs. 267/2000, il parere del Collegio dei Revisori reso sulla presente deliberazione, in data 22/04/2024 n. 17, e registrato a prot. Generale al n. 25633 del 24/04/2024, allegato parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano sulla proposta in oggetto che dà il seguente esito:

PRESENTI	N. 18
VOTI FAVOREVOLI	N. 15
ASTENUTI	N. 3 (Guaraldi, Giberti, Veronesi)

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi Euro 42.512,42, per il pagamento delle soccombenze giudiziali conseguenti alla sentenza n. 88/2024 emessa dal TAR Emilia Romagna – Bologna, Sez. Seconda, procedimento R.G 732/2018, a carico del Comune di Cento;

2. di apportare al Bilancio di previsione 2024/2026, la variazione all'esercizio 2024 di applicazione dell'avanzo accantonato (fondo rischi contenzioso) del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria per Euro 42.512,42, alla seguente codifica: 01111.10.002716 Cap 2716/0: "Oneri da sentenze sfavorevoli – AAA Rischi Contenzioso" del Bilancio di previsione 2024/2026, Esercizio 2024;

4. di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;

5. di trasmettere il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002, n.289 ed alla Corte dei Conti attraverso l'applicativo "Con.Te.".

Quindi, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI N. 18

VOTI FAVOREVOLI N. 18

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, rilevata l'urgenza di provvedere in merito a quanto deliberato.

Tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativo al presente provvedimento sono riportati in testo integralmente nella registrazione audiovideo, conservata agli atti dell'odierno Consiglio Comunale.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Dott. Matteo Veronesi

Firma
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune all'indirizzo www.comune.cento.fe.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

La presente copia è composta da n. pagine, è conforme, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 ed all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì _____ Il Pubblico Ufficiale _____